

# Regolamento ripartizione importi da incentivi

## Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica

### Configurazione standard – CER Hub

#### Articolo 1

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli **"Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia"**) costituiti da:
  1. (i) le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 199/2021 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le **"Tariffe Incentivanti"**) detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la **"Comunità"**) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo associato o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
  2. (ii) le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a), D.lgs. n. 199/2021 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il **"Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa"**) determinate ai sensi dell'art. 7.1 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente,
  3. (iii) I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dall'art. 1.1, lett. u) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.
2. La Comunità potrà detenere, per i fini di cui all'art.31,D.lgs.n.199/2021, ai sensi dell'art. 3.2, lett. c) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di associati della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.
3. La Comunità è mandataria di tutti gli associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 di ARERA e dell'Allegato 1 "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" al D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22.
4. La Comunità, ai termini e condizioni di cui all'allegata delegazione di pagamento, previo ricevimento della provvista necessaria, può pagare le bollette degli

associati, senza assumere obbligo in tal senso nei confronti del venditore dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile.

## **Articolo 2 – Destinazione dei Ricavi**

1. Gli importi derivanti della produzione della energia rinnovabile degli impianti di proprietà della Comunità e gli importi derivanti della condivisione dell'energia degli impianti di proprietà o alla disposizione della Comunità saranno destinati secondo il seguente ordine di priorità:

(i) Alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell'impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un associato o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;

(ii) Alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità; quanto residua sarà destinato:

(iii) ai singoli Soci, nella misura del 40% ai soci produttori e del 40% ai soci consumatori, secondo un metodo proporzionale, tenendo conto dell'apporto di ciascun Socio alla condivisione dell'energia all'interno della comunità energetica. La quota di energia condivisa per singolo membro sarà appurata d'accordo con i dati ricevuti dal GSE.

(iv) nella misura del 20% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli Associati, alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali agli associati e a livello di comunità all'interno dei comuni presenti nella cabina primaria a cui è riferita la singola configurazione, a esempio della promozioni di azioni:

- a) efficientamento energetico e produzione di energia rinnovabile,
- b) incremento della mobilità sostenibile,
- c) al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica,
- d) ulteriori interventi di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

(v) L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nelle percentuali stabilite nell'Appendice B dell'Allegato 1 "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" al D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

1. L'Assemblea degli Associati potrà decidere di accantonare la totalità o parte delle risorse prevenuti annualmente per fare fronte ad azioni future, per esempio, di

investimenti di efficientamento energetico o per la produzione di energia rinnovabile, previsti nella sua programmazione.

2. Il finanziamento dell’Impianto a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con finanziamenti non fruttiferi degli Associati, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

### **Art. 3 – Adozione**

Il Regolamento diventa effettivo alla data di entrata in servizio delle singole configurazioni ed è stato adottato come standard dall’Assemblea degli Associati nella seduta del 20/02/2026.

Il presente Regolamento e le clausole in esso contenute si applicano anche a impianti detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all’art. 31 e seguenti del D.lgs. n. 199/21 anche di Produttori non Associati.

### **Modifiche per singola configurazione**

Per ogni configurazione sarà possibile sottoscrivere una versione del presente regolamento, modificata nell’intestazione con il nome della configurazione stessa e nelle percentuali di ripartizione dei ricavi previste dall’articolo 2, sezioni iii e iv.